VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.

COMUNI DELLA VALLE CAMONICA
PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO DI SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA EER VARI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PRESSO I COMUNI DELLA VALLE CAMONICA	Periodo: FEBBRAIO 2025
	Commessa 5/2025

Elenco Tavole

ELAB.	Descrizione	TAV.	Descrizione
T.01	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO		
T.02	ELENCO PREZZI UNITARI		
T.03	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		
T.04	QUADRO ECONOMICO		

SOMMARIO

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO 3
ART.2 VALORE TOTALE STIMATO DELL'APPALTO 4
ART.3 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 4
ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 4
ART.5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO 6
ART. 6 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE 6
ART. 7 VARIANTI IN CORSO D'OPERA 6
ART. 8 VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO 6
ART. 9 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 6
ART. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 6
ART.11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 7
ART.12 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 7
ART.13 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 8
ART.14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 8
ART.15 REVISIONE PREZZI 9
ART. 16 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 10
ART.17 PENALI 11
ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO 12
ART.19 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO 13
ART.20 GARANZIA DEFINITIVA 13
ART.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART.22 RECESSO 14
ART.23 NOVAZIONE SOGGETTIVA 14
ART.24 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA 14
ART.25 SPESE CONTRATTUALI 15
ART. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI 15
ART.27 FORO COMPETENTE 16
ART.28 TRACCIALITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 16
ART.29 CLAUSOLA FINALE. 16

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti ed i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

GLOSSARIO – Definizioni ed acronimi

Ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si intende per:

"Codice" il D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
"Stazione Appaltante" "Amministrazione" "Committente" la Società Valle Camonica Servizi S.r.l.;
"Appaltatore" "Affidatario" l'operatore economico che risulterà primo in graduatoria ed aggiudicatario del servizio oggetto dell'appalto;
"RUP" il Responsabile Unico del Progetto;
"DEC" il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina il contratto per il servizio smaltimento/recupero, secondo la vigente normativa in materia di rifiuto, dei seguenti codici rifiuto:

DESCRIZIONE CODICE EER	QUANTITA' ANNUA IN TONNELLATE	QUANTITÀ DURATA NATURALE IN TONNELLATE
EER 191212	61	122
EER 150106	45	90
EER 160103	70	140
EER 150101	110	220
EER 150102	45	90
EER 170301*	10	20
EER 170201	90	180
EER 170802	4	8
EER 040222	2	4
EER 160122	2	4
EER 170603	2	4
EER 150110	2	4
EER 200123	2	4
EER 200135	2	4
EER 160107	2	4
EER 160211	2	4
EER 140603	2	4

I quantitativi espressi sono da ritenersi comunque indicativi, non vincolanti in alcun modo per Valle Camonica Servizi S.r.l. e potranno variare nel corso dell'anno.
Il luogo di esecuzione delle prestazioni oggetto della presente procedura è l'ambito territoriale dei comuni soci di Valle Camonica Servizi S.r.l. per i quali viene effettuata la raccolta domiciliare.

Art. 2 VALORE TOTALE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo massimo stimato e presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. lgs. 36/2023, al lordo di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, ammonta a complessivi **€ 194.472,23** oltre IVA di legge, di cui:

- € 192.546,76 oltre € 1.925,47 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA ai sensi di Legge, come importo previsto per la durata naturale del contratto pari a 24 (ventiquattro) mesi;

I prezzi unitari posti a base di gara sono espressi in €/ton e sono dettagliatamente riportati nell'Allegato T.02 – Elenco prezzi unitari.
L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera**, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad **€ 28.882,01** per la durata naturale del contratto (24 mesi) calcolati sulla base dei costi orari della tabella ministeriale del CCNL K531 – Pulizia - igiene urbana privata e della percentuale derivante da estrapolazione dei dati storici riferiti a servizi analoghi.
L'Appaltatore assumerà l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, applicando il prezzo rassegnato in sede di offerta per le effettive quantità di materiale conferite da Valle Camonica Servizi S.r.l.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di ecotassa ed eventuale contributo ambientale e di qualsiasi altro elemento di costo comunque denominato.
Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

Art. 3 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dell'appalto è di **24 mesi** decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto o dalla data di effettivo avvio delle prestazioni, se precedente.
Ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. lgs. 36/2023, dopo la verifica dei requisiti del concorrente proposto per l'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione Appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'Affidatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione o del Responsabile Unico del Progetto.
In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D. lgs. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'Appaltatore dovrà espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di rifiuti, nonché, le norme indicate nelle autorizzazioni all'esercizio dell'impianto di destino e comunque tutte le restanti norme connesse all'espletamento del servizio.
Il servizio dovrà essere svolto dall'Appaltatore secondo le direttive e le tempistiche definite della Stazione Appaltante, come di seguito precisate.
L'impianto di trattamento indicato dall'Appaltatore dovrà essere debitamente autorizzato ai sensi del D. lgs. 152/2006 e s.m.i.
L'Appaltatore si obbliga, per tutta la durata contrattuale, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante della sospensione, revoca o modifica della suddetta autorizzazione da parte

delle Autorità competenti.
È fatto divieto all'Appaltatore di modificare l'impianto/gli impianti di trattamento come indicato/i in fase di partecipazione alla procedura di gara o prima della sottoscrizione del contratto. Solo in caso di forza maggiore, debitamente dimostrata, l'Appaltatore potrà inoltrare una richiesta scritta alla Stazione Appaltante con la proposta di modifica, anche se solo temporanea, indicandone le motivazioni di cui sopra, fermo restando che dall'eventuale modifica dell'impianto di destinazione dei rifiuti non derivino costi aggiuntivi o comunque maggiori oneri per la Stazione Appaltante.
L'impianto deve essere operativo senza alcun elemento ostativo e deve possedere le dovute autorizzazioni; l'Appaltatore è tenuto ad una obbligazione di risultato e deve garantire l'accesso all'impianto di destinazione finale del rifiuto tutti i giorni all'anno (esclusa la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali) dalle h. 07:00 alle h. 17:00, accollandosi ogni responsabilità sotto tale profilo. Dovrà altresì garantire, tranne in casi eccezionali e specifici, la conclusione dei singoli conferimenti in tempi il più brevi possibile, per tutte le operazioni, dal momento dell'ingresso in impianto per la prima pesatura, fino alla pesata a mezzo post-scarico.
Le operazioni di trasporto dei materiali fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero, indicato in fase di formulazione dell'offerta, sono interamente a carico della Stazione Appaltante con mezzi regolarmente iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Per il conferimento del rifiuto viene utilizzato autoarticolato dotato di semirimorchio auto-compattante.
Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto e dal formulario di identificazione rifiuto (FIR) come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lordo prima dello scarico e tara dopo lo scarico).
La pesa dell'impianto dovrà essere regolarmente sottoposta a verifiche dagli enti competenti, ed è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere annualmente alla Stazione Appaltante copia della certificazione attestante l'avvenuta verifica.
Il servizio dovrà comprendere l'eventuale deposito preliminare o messa in riserva, lo smaltimento/recupero dei rifiuti individuati al precedente articolo 1; altresì, dovrà comprendere ogni adempimento relativo alla documentazione ambientale ai sensi della normativa vigente.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta conferiti, non vengano trattati secondo le norme di legge.
L'Appaltatore deve anche garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- l'impiego di personale adeguatamente formato;
- lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti esclusivamente ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero in possesso delle autorizzazioni di legge;
- il ricevimento di un quantitativo minimo di rifiuti pari alle tonnellate annue indicate nella tabella di riferimento riportata all'art. 1 del Capitolato, con possibilità di eventuale incremento, fino al 50%;
- l'invio mensile delle fatture e unitamente alle fatture, la restituzione delle copie dei documenti/bolle di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;

- il conferimento è garantito in relazione alle esigenze della Società Valle Camonica Servizi S.r.l.;

Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione provvede, attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a monitorare il regolare andamento dell'espletamento della prestazione oggetto del contratto.
Il nominativo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verrà comunicato tempestivamente all'Affidatario precedentemente alla stipula del contratto.

Art. 6 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art. 7 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono ammesse, ai sensi dell'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

Art. 8 VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

Tale opzione contrattuale non è prevista.

Art. 9 CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 10 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio **MJEGRSK**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni. La Stazione Appaltante è soggetta al regime dello split-payment.
In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.
Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.
L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

L'Appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto, qualora egli non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.
L'Appaltatore renderà note, tempestivamente, le possibili variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, prima del pagamento delle stesse, il termine di pagamento si intenderà sospeso sino alle controdeduzioni che verranno fornite dal fornitore. Se tali errori o imprecisioni fossero rilevati dopo il pagamento delle fatture, Valle Camonica Servizi S.r.l. provvederà a contestare tale irregolarità al fornitore, che dovrà riscontrare il reclamo entro 20 giorni dalla contestazione, provvedendo, nel caso ravvedesse la fondatezza, ad accreditare la somma non dovuta entro 60 giorni solari dalla data della contestazione.
Il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'operatore economico Affidatario; sin tanto che non sia attestata la regolarità di tutte le posizioni, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti di ogni corrispettivo, senza che ciò comporti gli effetti indicati agli articoli 1218 e ss. del Codice Civile.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, precedentemente alla stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
In caso di subappalti autorizzati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, relativamente al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.
Ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 del già citato D. lgs. 81/08, l'Affidatario del servizio consegnerà alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e le relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del servizio. L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 12 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di avervi provveduto.

L'Affidatario è tenuto a norma dell'articolo 36 della Legge 20.05.70 n. 300 a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si esegue la fornitura.
In caso di inottemperanza a detti obblighi la Stazione Appaltante, venutane a conoscenza, comunica all'Appaltatore ed agli organismi di controllo competenti l'inadempienza e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti, alle successive scadenze.
Le somme così accantonate sono destinate a garanzia degli inadempimenti degli obblighi sopra indicati. Ciò non dà titolo a risarcimento di danni o pagamenti di interessi sulle somme trattenute.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate ha luogo solo dopo che gli enti competenti hanno comunicato che le obbligazioni sono state interamente adempiute.
L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad assicurare l'adempimento della fornitura nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Art. 13 ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il personale addetto al servizio sarà dipendente dall'impresa affidataria, con cui unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge.
L'impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica, assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.
Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti all'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio; la Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e la responsabilità verso terzi.
L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta della Stazione Appaltante il libro unico, il libro di paga e il Registro infortuni previsto dalle vigenti norme.
È esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Appaltante per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione.

Art. 14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso e disciplinato ai sensi dall'art. 119 del D. lgs. 36/2023 a condizione che il concorrente, come segnalato al comma 4, lett. c), indichi all'atto dell'offerta le prestazioni o parti di prestazioni che intende subappaltare; in caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Il concorrente dovrà indicare, attraverso il DGUE, quindi fin dal primo momento di partecipazione alla procedura, le prestazioni che intende subappaltare.
Ai sensi dell'art. 119, primo comma, del Codice, a pena di nullità, è vietata l'integrale cessione del contratto ed è nullo l'accordo con il quale viene affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come l'esecuzione prevalente delle eventuali lavorazioni ad alta intensità di manodopera.
I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie

imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi nelle modalità di cui al comma 2-bis dell'art. 119 del D. lgs. 36/2023.
Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente capitolato e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
In ragione delle specifiche caratteristiche del servizio, le prestazioni eventualmente subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. In presenza del c.d. subappalto a cascata, si verificherebbe una dispersione delle responsabilità ed un potenziale aumento dei costi in quanto il trasporto dei rifiuti è interamente a carico della Stazione Appaltante. Tale divieto è inteso a preservare l'efficienza, la trasparenza e la gestione integrata dell'intero servizio, assicurando che ogni fase, dal trasporto al corretto trattamento e successivo smaltimento/recupero avvenga in modo coordinato e l'intero processo sia monitorato per prevenire anche potenziali illeciti ambientali o gestioni non conformi alla normativa di settore vigente.

Art. 15 REVISIONE PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del Codice, durante l'esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi. Tali clausole sono riferite anche all'eventuale contratto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 2-bis del D. lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante prevede l'inserimento a contratto, oltre alle clausole di revisione prezzi di cui sotto, di un meccanismo ordinario-annuale di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo che verrà convenzionalmente individuato tra le parti precedentemente alla stipula del contratto. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto, in virtù dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto, non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante, ai sensi del comma 2, lett. b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
La clausola di revisione prezzi si potrà inoltre attivare al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:

- nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;

- gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti per il mercato interno;
- gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business" (BtoB) per settore economico ATECO;
- gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.

Sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante individua, **in maniera prevalente**, la relativa descrizione, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV):

Attività oggetto dell'appalto	CPV
Servizio di trattamento e smaltimento di rifiuto urbano e domestico non pericoloso	90513000-6

Nel rispetto dell'Allegato II.2-bis, il CPV corrispondente all'oggetto dell'appalto è associato alla Tabella D.3, pertanto la Stazione Appaltante individua i seguenti due indici per l'applicazione della revisione prezzi:

Tipologia di indice	Descrizione indice	CODICE ISTAT	PESO w_n
PC *(prezzi al consumo)*	Indice generale senza tabacchi	ECOICOP - 00ST	10
IR *(indici di retribuzione)*	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali	ATECO – 38	90

La Stazione Appaltante procede al calcolo della variazione utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_t - I_0}{I_0} * 100$$

Dove t = 0 corrisponde alla data di inizio del primo periodo di rilevazione e t = 1, 2, 3, t corrisponde alla data di fine periodo di rilevazione considerato e I è l'indice utilizzato.

Al fine di calcolare la variazione del relativo indice composto, la Stazione Appaltante utilizza la seguente formula, in considerazione del peso assegnato ai due indici rappresentati in tabella soprastante:

$$V_t = w_1 \times V_{t1} + w_2 \times V_{t2}$$

Dove V_t sono le variazioni degli indici individuati (PC e IR) e w_1, w_2, ... w_n, i rispettivi pesi.

L'eventuale revisione dei prezzi contrattuali nei termini sopra descritti sarà valutata dal R.U.P. e consentita esclusivamente dietro suo espresso provvedimento. Tale provvedimento, da inviare tempestivamente via PEC all'Affidatario, definisce il valore della revisione concessa e i prezzi revisionati da applicare alle prestazioni ancora da eseguire.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

Art. 16 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è unico responsabile del corretto smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3, lett. b) del D. lgs. 152/2006.

È escluso in via assoluta ogni compenso all'Appaltatore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
L'Affidatario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione alla fornitura o a cause ad essa connesse.
L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne Valle Camonica Servizi S.r.l. dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
A tal fine l'Impresa dovrà essere in possesso di un'**idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO)** per la copertura del rischio di furto, incendio, responsabilità civile RCT/RCO, danni da interruzione di esercizio, rischi patrimoniali, tutela legale, danni indiretti, danni provocati da eventi naturali, con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo pari al valore annuo dell'appalto aggiudicato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Affidatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto ed avere validità almeno fino ai 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.
L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso.

Art. 17 PENALI

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la Stazione Appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Appaltatore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Inadempienza	Art.	Penale
Mancato rispetto del ritiro dei rifiuti nelle modalità ed orari indicati	Art. 4 del Capitolato	€/die 0,5 per mille
Tetto massimo di applicazione delle penali di cui sopra	Art. 17 del Capitolato	10% importo contrattuale netto

Le disposizioni del presente articolo si applicano pure nel caso in cui il comportamento inadempiente sia attribuito al subappaltatore, anche se l'Appaltatore dimostri di non esserne stato a conoscenza.
Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, lo smaltimento/recupero dei materiali citati, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione.
Decorso tale termine la Stazione Appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'Appaltatore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.
Non è in ogni caso possibile dar corso al pagamento delle penali mediante compensazioni con i pagamenti relativi a prestazioni non ancora liquidate.

Art. 18 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso in cui l'Appaltatore si sia reso colpevole di frode o di grave negligenza e non rispetti gli obblighi e le condizioni stipulate, oppure il Direttore dell'Esecuzione del Contratto riscontri omissioni o inadempienze nel servizio rispetto ai modi e/o ai tempi previsti contrattualmente e non ottemperi all'ingiunzione dell'Amministrazione e/o rifiuti il proprio intervento per eliminare le cause ostative alla prosecuzione del servizio, è facoltà della Stazione Appaltante di provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto dell'esecuzione svolta d'ufficio dall'Amministrazione.
In considerazione dell'urgenza ed importanza del servizio oggetto dell'appalto l'Amministrazione estromette parzialmente e temporaneamente l'Appaltatore e provvede all'esecuzione in forma specifica affidando a terzi il servizio.
L'esecuzione in forma specifica viene notificata all'impresa inadempiente a mezzo PEC dal Responsabile Unico del Progetto entro 1 (un giorno) dall'emissione del provvedimento, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e dei relativi importi.
L'Appaltatore è riammesso alla prosecuzione del servizio non appena elimina le cause ostative che hanno richiesto l'intervento d'ufficio dell'Amministrazione.
All'impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficientemente capiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell'impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

Art. 19 ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

In tutti i casi in cui l'Appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti ai sensi del presente Capitolato e del contratto, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, la Stazione Appaltante non procede al pagamento del corrispettivo. Il mancato pagamento degli importi dovuti da parte dell'Amministrazione non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del Codice Civile.

Art. 20 GARANZIA DEFINITIVA

Antecedentemente alla stipulazione del contratto e, nel caso in cui il contratto non sia stato ancora stipulato, comunque entro la data fissata per l'inizio del servizio, l'Appaltatore è obbligato a prestare cauzione definitiva con le modalità indicate all'articolo 53 del Codice.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4-bis, alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del D. lgs. 36/2023.
Per la sottoscrizione del contratto l'Affidatario deve presentare la garanzia definitiva con somma garantita pari al 5% dell'importo contrattuale (art. 53 comma 4 del Codice dei contratti), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'art. 106. Non trovano applicazione le disposizioni in materia di aumento e riduzione dell'importo garantito di cui, rispettivamente, al comma 2 e al comma 3 dell'art. 117 del Codice.
Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.
La polizza mediante la quale è prestata la cauzione deve avere come unico soggetto garantito la Stazione Appaltante e quale unico oggetto le prestazioni rese dall'Appaltatore in forza del contratto cui il presente Capitolato è riferito.

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante può risolvere il contratto, **oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D. lgs. n. 36/2023**, **anche nelle ipotesi di seguito elencate.**
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'Esecuzione o dal Responsabile del Progetto a mezzo di diffida scritta ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'Affidatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari per porre fine all'inadempimento e per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione ha facoltà, qualora non riscontri l'intervenuto adempimento o non ritenga valide le giustificazioni addotte, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo di personale non adeguato o qualificato alle caratteristiche dell'appalto;
- concordato preventivo, liquidazione giudiziale, stato di moratoria e conseguenti atti di

sequestro o di pignoramento a carico dell'Affidatario;
- subappalto senza autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di seguito elencati senza che l'Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere:

- mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente Capitolato del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- interruzione o sospensione del servizio, senza giustificati motivi, per più di 3 giorni consecutivi o per 5 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di 30 giorni solari;
- almeno 3 diffide per inadempienze contestate nell'arco di un mese ovvero almeno 5 diffide per inadempienze contestate nell'arco di un trimestre;
- decaduta validità ed efficacia della polizza assicurativa RCT/RCO di cui all'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- applicazione delle penali di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo netto contrattuale.

Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto, senza bisogno di messa in mora, procedendo a comunicare con atto unilaterale recettizio (provvedimento notificato a mezzo PEC), alla risoluzione del contratto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni riportate nel seguente articolo, oltre all'eventuale incameramento del deposito cauzionale definitivo, la Stazione Appaltante potrà esperire l'azione per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti e chiedere la corresponsione delle maggiori spese che dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 22 RECESSO

La Stazione Appaltante, in piena autonomia, può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 123 del Codice e dall'Allegato II.14 del Codice. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'Appaltatore a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Il recesso è comunicato da parte della Stazione Appaltante e dalla parte che vi abbia interesse con un preavviso di almeno 20 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso, che coinciderà con il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è esercitato il recesso.
In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D. lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 23 NOVAZIONE SOGGETTIVA

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto.

Art. 24 CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

Durante il periodo di durata del contratto, ciascuna parte si impegna a non divulgare informazioni relative al contratto stesso, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono

essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi alla fornitura oggetto del contratto. Tale impegno di estende anche agli eventuali subappaltatori.

Art. 25 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al contratto, bolli, diritti, registrazione ed ogni onere afferente, sono a carico dell'Appaltatore.
L'imposta di bollo è dovuta nei termini di cui all'art. 18, comma 10, del Codice e della Tabella di cui all'Alleato I.4 del Codice.
Si intendono altresì a carico del fornitore gli oneri per tutti i mezzi d'opera, i materiali e altro onere necessario per la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
Le prestazioni di cui al presente Capitolato rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR. 26 ottobre 1972 n. 663 e successive modifiche.

Art. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Facendo riferimento all'art. 13 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui trattasi;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- il soggetto titolare del trattamento è la società Valle Camonica Servizi S.r.l., con sede in Darfo Boario Terme, via M. Rigamonti, n. 65., i dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Stazione Appaltante implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla procedura, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D. lgs. n. 36/2023 e della legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.

Con l'invio dell'offerta, i concorrenti dichiarano:

- di essere informati del fatto che i dati personali verranno trattati presso Valle Camonica Servizi S.r.l. mediante l'utilizzo di procedure, anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità oggetto della presente procedura di gara, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi nell'ipotesi di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o di controllo;
- di essere informati del fatto che il conferimento di detti dati è indispensabile ai fini dell'espletamento della procedura di cui all'oggetto.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Appaltatore dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio al momento della stipula del contratto. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Brescia.

Art. 28 TRACCIALITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 29 CLAUSOLA FINALE.

L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.
L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si rinvia alle disposizioni di cui al D. lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Darfo Boario Terme, lì 28/02/2025

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Stefano Fanetti
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:
Stefano Fanetti
Firmato il 28/02/2025 09:00
Seriale Certificato: 15157540
Valido dal 17/01/2023 al 17/01/2026
InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3